



*Il Segretario Confederale
Area delle Politiche Organizzative*

CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

Roma, 20 marzo 2020

A tutte le strutture

Loro sedi

Oggetto: criteri per il ricorso agli ammortizzatori sociali a valere per tutte le Strutture della CGIL e per le Società fiscali o altre società, enti, istituti promossi.

Care compagne e cari compagni,

con riferimento al Decreto “Cura Italia” ed alle nuove normative in esso contenute relative all’uso degli ammortizzatori sociali riferiti all’emergenza Coronavirus, la Segreteria confederale intende indicare a tutte le Strutture, ivi compresi società e istituti promossi da istanze confederali o da Federazioni di Categoria, i seguenti criteri di comportamento cui tutti sono tenuti ad attenersi:

1. Il ricorso agli ammortizzatori sociali può riguardare sia i componenti delle Segreterie, sia gli apparati politici sia quelli tecnici e sarà territorialmente deciso dalle istanze confederali competenti di concerto con i Responsabili di ciascuna Struttura di Categoria. Il criterio oggettivo non può che essere quello dell’effettiva, necessaria e comprovata attività lavorativa.
2. I dipendenti delle singole CdLT o CdLM, così come quelli delle Società fiscali e del Patronato, compresi i lavoratori e le lavoratrici stagionali in forza al 23 febbraio, a condizione che si sia proceduto al regolare versamento contributivo, possono essere coperti con il ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
3. Il periodo massimo, richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19” da riportare per ogni domanda di accesso all’assegno ordinario, è di 9 settimane (periodo equivalente di 2 mesi). Le domande possono essere presentate dalle Strutture con un numero di dipendenti superiore ai 5.
4. Il termine di presentazione delle domande con causale “Emergenza COVID-19” è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
5. In caso di totale sospensione delle attività deve essere richiesto l’Assegno Ordinario, mentre in caso di riduzione media oraria inferiore al 60% dell’insieme dei dipendenti va richiesto l’Assegno di Solidarietà.
6. Dovrà essere applicato il principio della turnazione dei dipendenti in servizio, avendo a riferimento i canonici termini delle precedenze nell’individuazione dei lavoratori e delle lavoratrici, al fine di garantire un solidale ed equilibrato intervento di integrazione salariale.

7. L'attuazione di ogni prestazione richiesta dovrà essere preceduta, di norma, dall'abbattimento delle ore di permesso e delle ferie residue riferite al 2019.

8. Oltre quanto previsto dal normale ricorso agli ammortizzatori sociali, saranno riconosciuti tutti i ratei (13ma, 14ma, Tfr, ferie).

9. Per i lavoratori e le lavoratrici non coperti dal FIS o da altri FdS, in ragione di mancati versamenti contributivi o perché non riconducibili a detti Fondi, occorre richiedere la cassa integrazione in deroga – concessa con decreto delle Regioni – per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di 9 settimane, periodo equivalente di 2 mesi, comprensivi della contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.).

E' fatta salva, in considerazione delle determinazioni regionali, una copertura per periodi maggiori.

Per ogni chiarimento di carattere tecnico, le Strutture sono invitate a rivolgersi esclusivamente al compagno Corrado Barachetti (c.barachetti@cgil.it – cell. 335 1245195) del Centro Confederale.

Infine, laddove venga attuato il ricorso ad ammortizzatori, dovrà esserne data informazione al Centro confederale (Area Organizzazione), inviando la relativa documentazione scritta.

Buon lavoro a tutte e tutti.

p. la Segreteria
Nino Baseotto

